


Regolamento di attuazione della Legge Regionale FVG 6 dicembre 2004, n. 28

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Comune di



FONTANAFREDDA



INDICE

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Riferimenti normativi, obiettivi generali e contenuti del Piano.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Elaborati del Piano</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Definizioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano</i>	<i>6</i>
TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL Piano	7
<i>Art. 5 - Impianti esistenti.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 - Zonizzazione del territorio.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 – Localizzazioni incompatibili.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 8 – Territorio neutro.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 9 – Siti idonei.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 10 – Integrazione paesaggistica</i>	<i>13</i>
<i>Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 – Area di pertinenza.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 13 – Impianti mobili.....</i>	<i>17</i>
TITOLO 3. PROCEDURE.....	18
<i>Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti</i>	<i>18</i>
<i>Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 16 – Accesso alle informazioni e formazione</i>	<i>20</i>
TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI.....	21
<i>Art. 17 – Approvazione del Piano e sue varianti.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 18 – Misure di salvaguardia.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 19 – Adeguamento della disciplina urbanistica</i>	<i>23</i>
<i>Art. 20 – Norma finale.</i>	<i>24</i>

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Riferimenti normativi, obiettivi generali e contenuti del Piano

1. Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (P.C.S.) è stato predisposto ai sensi della L.R. 6/12/04 n. 28 "Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile" (L.R. 28/04) e del D.P.G.R. 19/04/05 "Regolamento d'attuazione della L.R. 6/12/04 n. 28 – Disposizioni in materia di infrastrutture per la telefonia mobile" (Regolamento).
2. Il presente P.C.S. ha lo scopo di regolamentare, ai sensi della L.R. 28/04, l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:
 - a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
 - b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
 - c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della regione.
3. Conseguentemente il P.C.S. persegue, ai sensi del Regolamento, i seguenti obiettivi generali:
 - a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici;
 - b) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
 - c) la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - d) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale temperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
 - e) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 - f) il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
 - g) un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
 - h) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
 - i) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
 - j) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
 - k) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.
4. I principali contenuti del P.C.S. riguardano:
 - a) obiettivi e strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali;
 - b) la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti;
 - c) l'individuazione delle parti del territorio comunale da adibire alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile;
 - d) le modalità per la realizzazione delle infrastrutture per telefonia mobile.

Art. 2 – Elaborati del Piano

1. Il P.C.S. è formato dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborati grafici
 - 1 Tavola di analisi
 - 2 Campi elettromagnetici area comunale
 - 3a Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 3b Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 3c Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 3d Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 4 Tavola punti di misura Arpa
 - 5 Tavola di zonizzazione
 - b) Elaborati descrittivi
 - A Relazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
2. Tra gli elaborati costitutivi del P.C.S., come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
 - 5 Tavola di zonizzazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
3. Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del P.C.S. a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala più dettagliata.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini della corretta applicazione del P.C.S., anche con riferimento all'art. 2 della L.R. 28/04, si riportano le seguenti definizioni.
 - a) "infrastrutture per la telefonia mobile": l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile, tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile, i ponti radio, le microcelle, etc;
 - b) "impianto fisso per telefonia mobile": (I.T.M.) la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza;
 - c) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
 - d) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;
 - e) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;
 - f) "esposizione": la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - g) "limite di esposizione": il valore di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
 - h) "valore di attenzione": il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
 - i) "obiettivi di qualità"
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - i valori di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;
 - j) "esposizione della popolazione": ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici o elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano

1. Il P.C.S. ha efficacia su tutto il territorio comunale e definisce la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie di piano e dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
2. Il P.C.S. ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato qualora sia necessario ad individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo Titolo III.
3. Il P.C.S., secondo quanto previsto dalla L.R. 28/04, si attua, in base alla tipologia di intervento da realizzare, mediante:
 - a) Concessione Edilizia (C.E.) rilasciata dal Comune per gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui al capo I del titolo VI della L.R. 52/91, tra i quali ricadono la nuova realizzazione di un impianto fisso per telefonia mobile e/o di un ponte radio, la sostituzione o la radicale trasformazione di I.T.M. esistenti tra le quali ricade il cambiamento totale della banda di frequenze concessionate,
 - b) Autorizzazione Edilizia (A.E.) rilasciata dal Comune per gli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II del titolo VI della L.R. 52/91, tra i quali ricadono anche gli incrementi del numero di antenne, il cambio della loro tipologia, l'incremento della potenza di trasmissione, il cambio della banda di frequenze concessionate, ed ogni altro intervento di modifica ed integrazione che comporti un significativo cambiamento delle caratteristiche tecniche e/o dell'assetto esterno dell'impianto fisso;
 - c) Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per gli interventi contemplati dall'art. 80 della L.R. 52/91 e per l'installazione di ponti radio su I.T.M. esistenti, di microcelle, di picocelle, di cavi radianti.
4. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un'I.T.M. esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato al rilascio di permesso di costruire.
5. Il rilascio della C.E. o della A.E. è sempre subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra il Comune ed il concessionario al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini, del ripristino dell'area in caso di dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio, etc.; a tal fine il gestore dovrà costituire un'idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura di tutti oneri connessi con la C.E. e l'A.E. Nell'ambito di tale convenzione il gestore dovrà impegnarsi a lasciare installare ulteriori I.T.M. anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.
6. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Per tanto all'atto della presentazione della domanda di C.E. o di A.E. ovvero con la presentazione della D.I.A., il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente il rilascio della C.E., dell'A.E. ovvero la presentazione della D.I.A. sono subordinati all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.
7. La richiesta di C.E. o di A.E., la D.I.A. per gli interventi di cui ai commi precedenti vanno redatte con i contenuti riportati nella modellistica allegata al Regolamento.

TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO

Art. 5 - Impianti esistenti.

1. Gli I.T.M. esistenti possono essere classificati distinguendo tra:
 - a) I.T.M. esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi di piano;
 - b) I.T.M. esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi di piano;
 - c) I.T.M. esistenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi di piano che si ritiene pertanto debbano essere rilocalizzati.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI

2. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del P.C.S. e ritenuti compatibili si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal P.C.S. per le localizzazioni idonee.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
4. Gli interventi riguardanti
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica delle bande di frequenza già concessionate;
 - d) Installazione in co-sittig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionato; sono soggette a C.E. o ad A.E. secondo i casi.
5. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri:
 - a) coordinate dei sistemi radianti;
 - b) direzioni di irradiazioni (settori);
 - c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS);
 - d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
 - e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
 - f) numero di antenne trasmettenti;
 - g) tilt meccanico antenne;
 - h) tilt elettrico antenne;
 - i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
 - j) modello antenne;è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A. così come previsto ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 28/2004
6. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio sono soggetti a C.E.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI PARZIALMENTE COMPATIBILI

7. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del P.C.S., ritenuti parzialmente compatibili sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio.
8. Gli interventi riguardanti:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica bande di frequenza già concessionate.
 - d) Installazione in co-sitig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionato nel rispetto delle prescrizioni contenute al comma 4 del precedente art. 11;sono soggetti a C.E. o A.E. secondo i casi. L'eventuale intervento di mitigazione, dovrà essere previsto e attuato solo in sede di richiesta d'intervento soggetto ad autorizzazione/concessione edilizia da parte del Gestore. La documentazione progettuale, allegata alla richiesta di A.E., dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti per il sito.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI INCOMPATIBILI

9. Gli impianti esistenti possono essere ritenuti incompatibili nei casi in cui:
 - a) per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo e grave alterazione del paesaggio che non risulta possibile mitigare con eventuali azioni di mascheramento;
 - b) siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
10. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del P.C.S. ritenuti incompatibili si potrà procedere, fino alla scadenza dei relativi atti autorizzativi, all'esecuzione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente necessari per garantire l'integrità degli apparati tecnologici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, tra i quali ricadono anche gli interventi per il miglioramento tecnologico ai fini della minimizzazione delle emissioni.
11. Non saranno in ogni caso ammessi i seguenti interventi di:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica della banda di frequenze già concessionate.
12. Gli impianti dovranno essere rilocalizzati all'interno dei siti individuati dal piano come siti idonei.
13. Per gli impianti dove si rilevano, nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto, valori di campo elettromagnetico superiori a quelli imposti dalle normative vigenti dovranno essere ricondotti alla conformità o, se questo non è tecnicamente possibile, rilocalizzati all'interno di siti preferenziali o idonei, così come individuati dal P.C.S., certificando il rispetto del limite di esposizione nei confronti delle zone residenziali o altri ambiti dove è prevista la permanenza di persone, per un periodo superiore a 4 ore.

Art. 6 - Zonizzazione del territorio

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del P.C.S. vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni
 - a) localizzazioni incompatibili;
 - b) territorio neutro;
 - c) siti idonei;che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto e definite, a livello normativo, dai successivi articoli 7, 8 e 9.

Art. 7 – Localizzazioni incompatibili.

1. Ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 28/04, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:
 - a) asili nido;
 - b) scuole di ogni ordine e grado;
 - c) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
 - d) attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - e) attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'Art. 11 della L.R. 28/04.
2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza di cui ai vari punti del comma precedente, intendendosi per area di pertinenza un'area recintata in dotazione esclusiva di tali attrezzature.
3. Le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio sono inoltre vietate:
 - a) nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche;
 - b) nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale così come definite dalla L.R. 42/96;
 - c) negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923
 - d) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.leg. n° 42/2004 (ex legge 1089/39);
 - e) ambito di interesse architettonico ambientale che rappresenta il nucleo originario del paese.
4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui ai commi precedenti. In tali casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal P.C.S., sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente, anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04.
5. La realizzazione di I.T.M. all'interno degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico così come definiti dal D.lg. n° 42/2004 (ex legge 431/1985) e negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923 sono da considerare incompatibili salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, riconosciuta dal P.C.S., nel qual caso il rilascio della C.E. è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno delle aree soggette a questa specifica tipologia di vincolo.

Art. 8 – Territorio neutro

1. Il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti viene definito come territorio neutro nel quale l'eventuale realizzazione di nuovi impianti deve essere recepita nel P.C.S. secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo.
2. Il territorio neutro è stato suddiviso in tre sottoclassi:
 - a) territorio neutro tutelato dal PRG vigente non rientrante tra le zone tutelate per legge (vincoli di tipo ambientale o storico-culturali);
 - b) territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati;
 - c) territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.
3. L'eventuale e successiva realizzazione di infrastrutture in queste zone dovrà essere condotta adottando le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione della D.I.A. o della richiesta di nulla-osta preventivo in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegato alla D.I.A. o alla richiesta di nulla-osta, documentazione che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
4. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
5. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal P.C.S., si potrà procedere all'installazione solamente di microcella, picocelle o cavi radianti, che dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate.
6. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel P.C.S. riguardanti i siti idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, acquisito il parere preventivo da parte della Commissione consultiva, all'interno della zona sono sempre ammesse varianti al P.C.S., da adottarsi ai sensi e con le procedure previste all'art. 4 comma 3 lettere a) b) c) e) f) della L.R. 28/2004, per l'individuazione di nuovi siti idonei.

Art. 9 – Siti idonei.

1. Nella tavola di progetto sono individuati i siti idonei per la localizzazione di I.T.M. sulla base di un attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni relative all'integrazione paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a) adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla richiesta di C.E., o di A.E. per gli interventi successivi alla installazione;
 - b) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
 - c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo su dei sostegni sulla sommità di edifici alti. La posa del manufatto dovrà essere asseverata, nel merito della compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti in modo tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
 - e) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno.

Art. 10 – Integrazione paesaggistica

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4 (integrazione paesaggistica) del Regolamento la realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione delle I.T.M. si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle I.T.M. e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. Le nuove I.T.M. devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.
5. Vanno usati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
6. Le I.T.M. vanno posizionate prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci; le antenne devono essere localizzate nelle zone da coprire.
7. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'I.T.M. deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
8. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.
9. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
10. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di I.T.M. non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
11. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti
12. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Per tanto non sono ammessi sbracci, solo qualora venga dimostrata (con idonea documentazione da allegare al progetto) l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio, il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci, la cui lunghezza deve essere minima (max. cm. 80).
13. Al fine di armonizzare la parte visibile delle I.T.M. e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.

14. Al fine di amonizzare visivamente le I.T.M., le antenne devono essere allontanate preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
15. Possono essere installate I.T.M. su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
16. Non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
17. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, si dovrà uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici parzialmente interrati.

Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici

1. Gli apparati tecnologici dell'I.T.M. saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui, tenendo conto delle esigenze del privato confinante.
2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.
3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. Nel caso in cui vengano realizzate I.T.M. in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.
5. I sistemi e gli apparati installati devono essere altresì rispettosi dei limiti di inquinamento acustico previsti dal piano di zonizzazione acustico comunale.

Art. 12 – Area di pertinenza

1. Per la sistemazione delle area di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.
2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
 - b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite mediante riporto di terreno vegetale;
 - c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
 - d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.
3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
4. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione comunale, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.
5. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunali in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di C.E. o A.E. ovvero nella D.I.A.
6. In caso di dismissione o rilocazione delle I.T.M. il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune, all'A.R.P.A. e all'A.S.S..
7. A tal fine il gestore, all'atto del rilascio della C.E. o dell'A.E., costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

Art. 13 – Impianti mobili

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a novanta giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammesso previo il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'A.E. in precario ai sensi dell'art. 81 della L.R. 52/91 e previa acquisizione dai pareri vincolanti da parte dell'A.R.P.A. e dell'A.S.S..
2. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile, che prevedano l'installazione di I.T.M. per un periodo uguale od inferiore a 15 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.S. territorialmente competente. La denuncia dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

TITOLO 3. PROCEDURE

Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti

1. I gestori¹ presentano al Comune il proprio programma annuale di sviluppo della rete² entro il 15 marzo di ogni anno. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del P.C.S. anche a medio termine.
2. I programmi di sviluppo delle reti sono depositati fino al 15 aprile di ogni anno presso il Comune; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
3. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
4. Entro il 30 aprile successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
5. Entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predisponde contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al P.C.S., tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente piano e sentita la Commissione consultiva all'art. 8 del Regolamento.
6. Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatto il progetto definitivo di variante al P.C.S. e viene avviata la procedura di approvazione di cui all'articolo 4 della L.R. 28/04.
7. Nel caso in cui il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso, conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del P.C.S. vigente al momento della richiesta.

¹ E analogamente anche gli altri soggetti che gestiscono reti di telefonia mobile quali Rete Ferroviaria Italiana, Protezione Civile della Regione e Servizio Sanitario Regionale.

² Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione delle I.T.M. esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali sia come aree di ricerca e le proposte di modifica degli impianti esistenti.

Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio

1. Tutte le I.T.M. presenti sul territorio comunale dovranno essere sottoposte con cadenza annuale ai controlli ambientali previsti dall'art. 9 della L.R. 28/04, anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.
2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia municipale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. I dati delle misure forniti e validati da A.R.P.A. devono essere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, e verranno registrati e pubblicizzati a cura del Comune anche attraverso il proprio sito internet in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni. Al tal fine il Comune realizza ed aggiorna periodicamente la mappatura del fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, che verrà anch'essa pubblicizzata sul proprio sito internet. L'espletamento di tale competenza potrà essere svolto in forma associata con altri comuni, avvalendosi eventualmente di strutture esterne.

Art. 16 – Accesso alle informazioni e formazione

1. Il Comune assicura a tutti gli interessati, aventi titolo, l'accesso ai documenti amministrativi inerenti le I.T.M., nelle forme previste dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e ai cittadini residenti, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 267/00, assicura le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché l'accesso, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale inerenti la localizzazione di tutte le tipologie di I.T.M. nel proprio territorio, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97 e/o per eventuali disposizioni di legge o del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.
2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, anche in forma associata con altri comuni.

TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Approvazione del Piano e sue varianti

1. Il P.C.S. viene adottato ed approvato ai sensi della L.R. 28/04 secondo la seguente procedura:
 - a) il P.C.S. e' adottato dal Consiglio comunale;
 - b) la deliberazione di adozione e' depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti; copia del P.C.S. viene contestualmente inviata ai Comuni contermini;
 - c) entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al P.C.S.³;
 - d) decorsi i termini il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il P.C.S. introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante del Ministero per i beni vincolati;
 - e) la deliberazione di approvazione del P.C.S., divenuta esecutiva, e' pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne e' dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
2. Il P.C.S. ha durata indeterminata ed e' aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

³ Il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali.

Art. 18 – Misure di salvaguardia.

1. Stante la disposizione generale di cui all'art. 15 comma 4° della L.R. 28/04, a decorrere dall'adozione del P.C.S. e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di C.E. o di A.E. relative ad I.T.M. che siano in evidente contrasto con le indicazioni del P.C.S..
2. In caso di interventi relativi ad I.T.M. soggetti a D.I.A., ai sensi dell'art. 80 comma 4° della L.R. 52/91, il progettista dovrà asseverare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici e regolamentari vigenti e al P.C.S. adottato.

Art. 19 – Adeguamento della disciplina urbanistica

1. Successivamente all'entrata in vigore del P.C.S., stante la deroga stabilita dall'art. 4 comma 3° della L.R. 28/04, ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, prevista dal P.R.G. comunale, dai piani attuativi, dal Regolamento edilizio, ma anche da altri regolamenti comunali, che risulti in contrasto con il P.C.S., è sostituita con quanto previsto dalle Tavole e dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.S..

Art. 20 – Norma finale.

1. Per quanto non specificamente previsto dal P.C.S., si applicano le disposizioni stabilite dalla L.R. 28/04 e dal Regolamento, e per quanto non previsto da questi ultimi si applicano le prescrizioni contenute nel P.R.G., nei piani attuativi, nel Regolamento edilizio e negli altri regolamenti comunali vigenti.